REGOLAMENTO (CE) N. 465/2000 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2000

che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1], modificata da ultimo dalla decisione 2000/169/CE [2], qui di seguito «decisione PTOM», in particolare l'articolo 109,

sentito il comitato istituito dall'allegato IV, articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha constatato che le importazioni di zucchero (codice NC 1701) e di miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 provenienti dai paesi e territori d'oltremare (di seguito PTOM) registrano dal 1997 una fortissima progressione, soprattutto le importazioni di zucchero come tale con origine cumulata CE-PTOM. Tali importazioni sono passate da 0 tonnellate nel 1996 a oltre 48 000 tonnellate nel 1999. I prodotti suddetti fruiscono all'importazione nella Comunità di esenzione dai dazi all'importazione e sono ammessi senza limiti quantitativi conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, della decisione PTOM.

(2) Con il regolamento (CE) n. 2423/1999 della Commissione, del 15 novembre 1999, che istituisce misure di salvaguardia per lo zucchero del codice NC 1701 e per le miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 originari dei paesi e territori d'oltremare [3], applicabile fino al 29 febbraio 2000, la Commissione ha sottoposto queste importazioni a regimi comportanti un prezzo minimo per lo zucchero e procedure di sorveglianza comunitaria per le miscele di zucchero e cacao, in modo da mettere i prodotti importati in condizioni di parità di concorrenza con i prodotti comunitari.

(3) Con la decisione 2000/169/CE, del 25 febbraio 2000, che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, il Consiglio ha prorogato di un anno, fino al 28 febbraio 2001, il periodo di applicazione della decisione PTOM.

(4) Negli ultimi anni sono sorte difficoltà sul mercato dello zucchero comunitario, che è un mercato eccedentario. Il consumo di zucchero si mantiene ad un livello costante di 12,7 milioni di tonnellate; pertanto qualsiasi importazione di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all'esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere smaltito su tale mercato; per questo zucchero sono pagate restituzioni a carico del bilancio comunitario (ad oggi circa 520 EUR/t). Tuttavia, il volume delle esportazioni con beneficio di restituzioni sono limitate dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round e ridotte da 1 555 600 tonnellate nella campagna 1995/1996 a 1 273 500 tonnellate nella campagna 2000/2001.

(5) Queste difficoltà rischiano di provocare una forte destabilizzazione dell'OCM dello zucchero. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, che inizia il 1º luglio 2000, si prevede, sulla base delle stime più prudenti attualmente disponibili, di ridurre di 500 000 tonnellate le quote dei produttori comunitari [4]. Ogni importazione supplementare di zucchero e di prodotti con elevata concentrazione di zucchero provenienti dai PTOM comporterà una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari e quindi una maggiore perdita di garanzia del loro reddito.

(6) Le importazioni si effettuano in un periodo di circa tre mesi successivo alla domanda di rilascio dei titoli a causa della durata di validità di questi ultimi. Pertanto, ogni aumento delle importazioni, anche di quelle avvenute nei mesi precedenti l'inizio della campagna 2000/2001, condiziona la situazione del mercato nella stessa campagna e producono gli effetti negativi menzionati al considerando 5.

(7) Di conseguenza permangono difficoltà che comportano il rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità. La Commissione ha pertanto deciso, il 22 febbraio 2000, che occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 109 della decisione PTOM nei confronti delle importazioni PTOM con origine cumulata CE/PTOM per i prodotti del settore dello zucchero.

(8) La decisione PTOM, come specificato all'articolo 100, intende promuovere gli scambi tra i PTOM e la Comunità, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo; a norma dell'articolo 109, paragrafo 2, della decisione PTOM, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbano il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e della Comunità; la loro portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

[1] GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.
[2] GU L 55 del 29.2.2000, pag. 67.
[3] GU L 294 del 16.11.1999, pag. 11.
[4] Articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.)

(9) A tal fine, è opportuno limitare ad un quantitativo massimo di 3 340 tonnellate di zucchero l'origine cumulata CE/PTOM per i prodotti dei codici 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90; il quantitativo suddetto corrisponde alla somma dei volumi annuali più elevati delle importazioni dei suddetti prodotti constatati nei tre anni precedenti il 1999, anno in cui le importazioni hanno registrato una progressione esponenziale e per le quali è stata avviata un'indagine dell'OLAF in seguito a sospette irregolarità. Anche le importazioni dei prodotti dei codici 1806 10 30 e 1806 10 90 devono essere sottoposte a misure di salvaguardia a causa del tenore elevato di zucchero e degli effetti negativi, della stessa natura di quelli per lo zucchero come tale, sull'OCM dello zucchero; questa misura dovrebbe garantire che i quantitativi di prodotti a base di zucchero importati originari dei PTOM non superino un volume tale da provocare perturbamenti all'OCM dello zucchero, assicurando loro tuttavia uno sbocco commerciale.

(10) La Commissione si riserva il diritto di proporre al Consiglio, nell'ambito della revisione della decisione PTOM, di sopprimere le disposizioni che consentono il cumulo oppure di applicare un limite quantitativo al livello più basso possibile, tenuto conto dei vantaggi economici effettivi dei PTOM, degli obiettivi della politica agricola comune e dei vincoli di bilancio.

(11) Il rispetto delle disposizioni introdotte dal presente regolamento può essere garantito dai controlli specifici relativi alle merci importate oggetto delle misure previste dal presente regolamento, nonché dai controlli istituiti tramite le disposizioni comunitarie in materia di immissione in libera pratica e di valore in dogana, introdotte segnatamente dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [2], applicabili agli scambi con i paesi terzi.

(12) Per garantire una gestione ordinata, evitare operazioni speculative e consentire controlli efficaci occorre precisare le modalità di presentazione delle domande di titoli. Vi devono figurare, in particolare, la prova che il richiedente pratica abitualmente l'attività commerciale nel settore dello zucchero, una dichiarazione secondo cui la stessa persona non ha presentato altre domande di titoli e la prova che è stata costituita una cauzione specifica per l'adempimento degli obblighi derivanti dai titoli.

(13) Alla luce degli effetti delle importazioni menzionate al considerando 6, è opportuno applicare immediatamente le misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti dei codici tariffari NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, l'origine cumulata CE/PTOM di cui all'articolo 6 dell'allegato II della decisione 91/482/CEE è ammessa per un quantitativo di 3 340 tonnellate di zucchero nel periodo di applicazione del presente regolamento.

Ai fini del rispetto del limite suddetto, per i prodotti diversi dallo zucchero come tale viene preso in considerazione il tenore di zucchero del prodotto importato.

Articolo 2

1. L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata al rilascio di un titolo d'importazione.

2. Gli articoli da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione, del 17 dicembre 1997, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM [3], si applicano mutatis mutandis.

Tuttavia:

— i titoli recano il numero d'ordine 53.0001;

— non si applica l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2553/1997;

— le domande sono presentate alle autorità competenti nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, tranne nel mese di marzo 2000, in cui le domande sono presentate entro il 15 marzo 2000.

3. Le domande di titoli d'importazione sono accompagnate da copia dei titoli d'esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [4], relativi allo zucchero dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 30 settembre 2000.

[1] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[2] GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.
[3] GU L 349 del 19.12.1997, pag. 26.
[4] GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione